

Ammesso il trasferimento di sede in Italia in continuità societaria

Il notaio che procede al deposito del verbale di trasferimento della sede redatto all'estero deve anche eseguire il controllo di legalità

/ Marco MARANI

Con l'espressione "**trasformazione giuridica**" o "adeguamento necessario" si intende il procedimento civilistico/notarile da seguirsi in ipotesi di trasferimento in Italia della sede legale di una società di diritto estero.

Vuoi per l'introduzione della pex, vuoi per l'incremento delle contestazioni in tema di esterovestizione (cfr. Assonime, Note e Studi n. 17/2016), negli anni scorsi si è assistito al rimpatrio fiscale in Italia di alcune holding estere, autodichiaratesi fiscalmente residenti.

Solitamente ciò è stato operato tramite l'apertura di un codice fiscale/partita IVA, l'elezione di un domicilio fiscale in Italia e la cura di tutti gli adempimenti fiscali, *in primis* il versamento delle imposte in Italia.

Negli ultimi tempi, anche grazie alle sempre più dettagliate istruzioni rese in ambito notarile (Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. [283-2015/I](#)), alla "**nazionalizzazione**" fiscale sta facendo ora seguito anche quella **societaria**.

L'[art. 25](#) della L. 218/95 (il cui 3° comma dispone che "I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato... hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati") subordina l'ammissibilità del trasferimento di sede legale in Italia in regime di continuità societaria (senza dunque estinzione giuridica del soggetto estero e sua incorporazione *ex novo*) all'esistenza di un **analogo istituto** nello Stato estero di provenienza, circostanza che evidentemente va verificata caso per caso.

Per l'ordinamento nazionale, pur in mancanza di una norma espressa, deve infatti ritenersi ammesso il trasferimento in Italia **senza estinzione** (e senza dunque costituzione di una nuova entità giuridica) in quanto l'[art. 2437](#) c.c., nel considerare il trasferimento all'estero della sede sociale come causa di recesso per i soci, implicitamente presuppone che esso non abbia natura dissolutoria.

Medesimo principio è previsto all'estero, ad esempio in Lussemburgo o Portogallo, mentre difficilmente lo si ritrova nei Paesi di common law.

Quanto alla concreta **procedura** da seguire, la delibera di trasferimento della sede legale estera in Italia è regolata dalla legge dello Stato estero di provenienza e dovrà essere assunta dagli organi competenti e secondo le modalità disposte dalla legge applicabile alla società in esame.

Secondo il Notariato, l'atto di trasferimento è da ritenersi soggetto *ex art. 2508* c.c. alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali e sulla

pubblicazione del cognome, del nome, della data e del luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Trattandosi di documento destinato all'iscrizione nel Registro delle imprese italiano, appare necessario che la decisione di trasferimento di sede in Italia rivesta quantomeno la forma autentica prescritta dall'[art. 11](#) del DPR n. 581/1995 e che la stessa sia preventivamente depositata presso un notaio ai sensi dell'[art. 106](#) della L. n. 89/1913 (legge sull'ordinamento del notariato).

Il notaio che procede al **deposito** ex art. 106 della L. n. 89/1913 del verbale redatto all'estero di trasferimento della sede – debitamente tradotto e munito, se necessario, di legalizzazione o di Apostille – è altresì tenuto a eseguire il **controllo di legalità**, provvedendo, se necessario, al compimento delle integrazioni che possano occorrere per adeguare la società alle regole dell'ordinamento italiano. È infatti necessario che lo statuto della società trasferita, da iscrivere nel Registro delle imprese, contenga disposizioni conformi alle norme inderogabili dell'ordinamento italiano, quali, in particolare, l'adozione della disciplina di uno dei tipi sociali previsti dal nostro ordinamento.

Particolare attenzione, secondo le indicazioni del Notariato, deve essere rivolta ai requisiti minimi del capitale sociale.

Ribadito, come detto, che in ragione del principio di continuità dell'ente che si trasferisce il trasferimento in Italia della sede non può essere equiparato a una nuova costituzione della società stessa, **non** sussiste l'obbligo di eseguire il **versamento** di quanto prescritto in sede di costituzione della società, purché il capitale risulti effettivamente esistente nella misura minima prevista dalla legge.

Laddove invece la società trasferita sia priva di elementi patrimoniali idonei a garantire la copertura del capitale minimo, si dovrà procedere a versare quanto dovuto nel rispetto delle norme sui conferimenti previste per il tipo sociale adottato.

Registro e ipocatastali in misura fissa

Dal punto di vista tributario, tutti i maggiori risvolti fiscali sono legati al trasferimento in Italia della **residenza fiscale** (cui è dedicato, ad esempio, l'[art. 166-bis](#) del TUIR) e non alla "nazionalizzazione" societaria di un soggetto (di diritto estero) già fiscalmente residente in Italia per autodichiarazione.

Il Ministero delle Finanze ha **escluso** in passato (ris. 18 dicembre 1978 n. [251434](#) e ris. 30 gennaio 1988 n. [301046](#)) l'obbligo di registrare in Italia l'atto di diritto estero che comporti il trasferimento in Italia della sede legale di società o ente estero da altro Paese della Comunità economica europea previo assolvimento, nello Stato di provenienza, dell'imposta prevista dalla Direttiva comunitaria n. 335 del 17 luglio 1969. Qualora dovuta sull'atto di trasferimento, l'imposta di **registro** è comunque applicabile in misura fissa di **200 euro**.

Ciò che va sempre registrato, comunque in misura fissa di 200 euro, è il menzionato atto pubblico di deposito (e ciò ai sensi dell'[art. 2](#), comma 1, lett. a) del DPR n.

131/1986, in quanto il deposito rientra tra gli atti indicati nella Tariffa ex art. 11).

In caso di immobili di proprietà siti in Italia, non essendoci con il trasferimento di sede legale in Italia alcuna costituzione o trasferimento di un qualsivoglia diritto sugli immobili, le imposte **ipotecarie e catastali** sono anch'esse dovute in misura **fissa**, alla stregua di quanto previsto in ipotesi di operazioni straordinarie del tipo di fusione o scissione societaria.

Nessuna imposta ipotecaria e catastale sarà poi dovuta in caso di immobili situati all'estero, essendo questi oggettivamente estranei da qualsiasi campo di applicazione delle citate imposte.